



orti collettivi didattici e sociali parco fluviale percorsi mountain bike benessere relax

Cognome e Nome..... N.ro Particella

Recapito telefonico..... E-mail.....

REGOLAMENTO-CONTRATTO PER GESTIONE ORTI COLLETTIVI

Il presente regolamento-contratto disciplina l'adesione agli orti ad uso collettivo realizzati dall'associazione OrtoVita ... con sede legale in via...

OrtoVita è un progetto che ha la sua piattaforma in una zona che si trova nel comune di Rosciano, nella Val Pescara, adiacente all'omonimo fiume e alla strada provinciale 84. La piattaforma comprende circa 146 orti di 100 metri quadri ciascuno, un parco verde, un parco fluviale, un'area-percorso da dedicare alle attività sportive. Si intende fornire alle zone, paesi e città limitrofe, in un periodo di crisi e difficoltà economico-sociali, un'area accessibile a tutti **coloro che cercano di risolvere le molteplici congiunture con impegno in attività produttive e confronto con altri protagonisti della vita quotidiana: in particolare gli appassionati di sport (mountain-bike, cavallo, canoa) e di attività all'aria aperta**, gli amanti della natura, anche tra le fasce sociali più deboli, potranno trovare un'area attrezzata per svago, ricreazione, sport, socialità, relazioni, eventi informativi, formativi e conviviali. Per questo viene richiesto solo un contributo minimo all'utente, ma la collaborazione di enti istituzionali e di aziende private potrà far abbassare ulteriormente il costo del contributo individuale e favorire l'integrazione sociale proprio delle categorie svantaggiate.

Art. 1 - Disposizioni generali

La presenza degli orti viene incentivata per la sua funzione sociale ed educativa. Gli orti possono rappresentare un presidio del territorio e un'occasione di integrazione sociale, possono dare un contributo alla formazione verso il rispetto ambientale e incentivare l'utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta che mirano a migliorare il benessere dell'uomo e la vivibilità urbana. Obiettivi questi espressamente indicati nelle direttive europee.

Gli orti sono studiati e realizzati per essere accessibili a tutti, anche ai diversamente abili, bambini, anziani, ex tossicodipendenti ed ex detenuti o in via di recupero.

Ai fini del presente regolamento si intende per "orto" un appezzamento di terreno, di cui OrtoVita dispone legalmente, destinato alla coltivazione di prodotti vegetali ai fini dell'aggregazione sociale, dell'autoproduzione e autosostentamento degli assegnatari, nonché alla tutela, salvaguardia e diffusione delle buone pratiche agricole biologicamente sostenibile e di conoscenze tradizionali.

Ai fini del presente regolamento si intende per "area" l'intera superficie di terreno adibita ad orto e si intende per "particella" una porzione unitaria di area .

L'accesso è consentito da mezz'ora dopo l'alba a mezz'ora dopo il tramonto, **tutti i giorni festivi compresi**

La **mappa** con la numerazione delle particelle è visionabile anche presso la direzione. Ad ogni numero corrisponde Lo/Gli assegnatari, il tipo di piantagione in essere, la quantità di raccolto presunto e l'utilizzo che ne vorrà fare l'ortista. La direzione si riserva di rendere visibile in modo telematico a tutti gli associati (anche se non coltivano l'orto) e dare la possibilità a chiunque di interagire telematicamente (tramite una password) per contribuire, acquistare o barattare i prodotti.

Art. 2 – Definizione di “ortista”

Si intende per “ortista” il privato cittadino, associazione, ente, fondazione o altra persona giuridica che richieda a Ortovita la prestazione di servizi pratico/teorici all'interno dell'orto anche a titolo oneroso. Di tali servizi possono beneficiare gli ortisti e famigliari, previa adesione di euro 50,00. Sono previsti sconti per pacchetto famiglia o collettivi. L'adesione comprende la quota assicurativa che Ortovita si impegna a versare (vedi modello assicurativo allegato).

Nel caso di ortista persona fisica o in caso di ortista persona giuridica, i loro soci, associati, o altri beneficiari, in entrambi i casi (persona fisica o persona giuridica) saranno indicati a Ortovita dall'ortista previa comunicazione scritta (anche per mezzo di posta elettronica).

I servizi pratico/teorici che Ortovita intende fornire sono:

- informazioni sulle più diffuse tecniche di coltivazione (convenzionale, biologico, biodinamico, naturale, sinergico);
- possibilità di mettere in pratica le tecniche apprese su una porzione di terreno detta “particella” della dimensione di circa 100 metri quadri di cui l'ortista può fare uso (in via esclusiva nel periodo concordato, fatti salvi gli interventi che Ortovita ritenga di effettuare per ragioni di necessità) nel rispetto del presente regolamento e senza poter vantare su di essa alcun diritto se non quelli concordati per iscritto con Ortovita in sede di assegnazione della particella (reale);
- la fornitura di acqua per l'esclusivo fine di condurre le coltivazioni svolte all'interno della particella affidata all'ortista;
- le lavorazioni meccaniche sulle particelle saranno effettuate esclusivamente dal custode previa richiesta dell'ortista che dovrà fornire un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 30,00 per 100 metri quadri di terreno e euro 15,00 per 50 metri quadri;
- l'associazione Ortovita non è responsabile per eventuali danni causati da intemperie o cause naturali alle particelle e alle sue colture;
- la direzione non risponde di eventuali furti o danni;
- ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'associato potrà subire per propria negligenza o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La direzione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale (vedi modello assicurativo allegato);

Requisiti dei soggetti per l'assegnazione della singola particella:

- persone fisiche con maggiore età; - persone giuridiche.

Persone giuridiche ammesse: associazioni, fondazioni ed enti di formazione o cooperative, le prime tre senza scopo di lucro le ultime con prevalente scopo mutualistico, ed enti di diritto pubblico previa presentazione di un progetto di utilizzo della particella/e e la sua valutazione da parte di Ortovita.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del presente contratto tra l'ortista e Ortovita è di 12 mesi. Il contratto può essere espressamente rinnovato alla scadenza tranne che ricorrano le condizioni per l'esclusione dell'ortista come da art. 6. Qualora l'ortista desiderasse non rinnovare il contratto è tenuto a comunicare la sua volontà in forma scritta (anche per mezzo di posta elettronica) a Ortovita almeno un mese prima della scadenza del contratto.

Il contratto può essere risolto da parte di Ortovita in qualsiasi momento, in caso di pubblica necessità, con preavviso di 3 mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'ortista.

Art. 4 – Canone di contribuzione a spese generali

L'entità del contributo annuale viene stabilita da Ortovita in Euro 1 (uno) al giorno. Eventuali variazioni del canone entreranno in vigore il primo giorno dell'anno successivo alla comunicazione e saranno comunicate all'ortista in forma scritta (anche per mezzo di posta elettronica). Se rimangono prive di riscontro in forma

scritta da parte degli ortisti entro un mese prima (il 30 novembre), le nuove condizioni verranno considerate come accettate tacitamente.

Il canone d'affitto comprende:

- a) l'uso di un piccolo rimessaggio individuale per utensili (box 120x80 cm) ubicato su ogni singola particella);
- b) servizio di custodia adeguata
- c) l'affiancamento di esperti in agricoltura ed ambiente per l'apprendimento delle tecniche di coltivazione naturali.
- d) la fornitura dell'acqua alle varie particelle per uso esclusivamente irriguo (entro i limiti posti dall'art. 9);
- e) i costi ordinari di gestione e gli interventi straordinari (come da art. 7);
- f) la fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio da rifiuti organici all'interno dell'area comune

Art. 5 – contributo annuale

I) Il 50% del contributo annuale di un (1) euro al giorno verrà corrisposto entro il primo mese di assegnazione e 50% il rimanente non oltre il quarto mese .

Art. 6 – Esclusione dell'ortista

Ortovita, nella persona del suo Presidente, valuta e dichiara i casi di decadenza e di risoluzione dei contratti conclusi con gli ortisti e procede all'esclusione degli stessi.

In presenza di infrazioni al presente Regolamento da parte di un ortista il Presidente di Ortovita ha l'obbligo di inviare una lettera di richiamo. In caso di persistenza dell'infrazione ha l'obbligo di predisporre un'ingiunzione. In caso di ulteriore persistenza dell'infrazione è applicabile l'atto di esclusione dell'ortista inadempiente e la conseguente risoluzione del contratto da parte di Ortovita. In ogni caso, avendo ricevuto un'ingiunzione l'ortista non potrà ottenere l'automatico rinnovo alla scadenza del contratto annuale.

E' fatto salvo il diritto di Ortovita di chiedere il risarcimento per i danni eventualmente derivanti dalle infrazioni al presente regolamento poste in essere dall'ortista.

Inoltre i singoli ortisti potranno poi rivalersi autonomamente, per le vie giuridiche, nei confronti del soggetto e/o soggetti che hanno realizzato l'infrazione.

L'esclusione è di diritto (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione scritta all'interessato (anche a mezzo di posta elettronica), nei seguenti casi:

- prolungata assenza da parte dell'ortista superiore ai 3 mesi continuativi;
- palese abbandono e non coltivazione della particella;
- presenza nella particella di una persona diversa dall'assegnatario, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2;
- contenziosi risolti con vie di fatto;
- minacce al personale di Ortovita;
- danni arrecati ad altre particelle e/o azioni di disturbo di qualsiasi genere arrecati agli altri assegnatari, **con particolare riferimento a contravvenzione a norme di igiene e sicurezza dei luoghi;**
- **comportamenti che possano nuocere alla salute e all'incolumità altrui;**
- **mancato versamento del contributo annuale;**

Art. 7 – Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria dell'area non compete all'ortista ma a Ortovita che si premurerà di effettuarla compatibilmente al tipo di diritto che Ortovita vanta sul fondo.

Art. 8 – Obblighi degli ortisti

Gli ortisti (e tutti coloro i quali, dietro segnalazione/richiesta dell'ortista sono autorizzati ad entrare nella particella) sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) coltivare personalmente (salvo quanto disposto dall'art.2 del presente regolamento), in maniera continua, la particella assegnata curando in particolar modo l'aspetto estetico ed igienico pena l'esclusione immediata;

- b) curare la più scrupolosa pulizia delle particelle ad essi assegnate, mantenendo pulite, evidenti ed efficienti le scoline segnaconfine tra le particelle;
- c) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni secondo turni a rotazione;
- d) osservare le norme di buon vicinato e collaborare per la gestione e la vigilanza con gli altri ortisti e con Ortovita;
- e) vigilare sull'orto segnalando agli organi competenti le eventuali anomalie;
- f) pagare il contributo stabilito dal regolamento e dalle sue successive modifiche correttamente comunicate (come disposto dal precedente art.4);
- g) sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- h) segnalare a Ortovita il cambiamento del numero di telefono o dell'indirizzo di posta elettronica o l'assenza prolungata dall'orto per ferie, malattia o impossibilità;
- i) esibire il proprio documento d'identità quando richiesto dal personale preposto alla vigilanza o dall'assegnatario dell'area di riferimento appositamente incaricato;
- l) comunicare a Ortovita l'eventuale delega ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento;
- m) comunicare al direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto l'intenzione di **cambiare** particella di assegnazione, per motivi giustificabili;
- n) accettare la rotazione delle particelle assegnate, decisa dai tecnici, per l'esclusivo scopo di favorire la coltivazione biologica non stressando una singola particella con impianti non autorigenerativi per la fertilità del suolo.

1 – il concessionario per la conduzione degli orti dovrà rispettare le norme seguenti:

- a) l'orto non è cedibile né trasmissibile ad altri **a nessun titolo** e sotto nessuna forma;
- b) l'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare e l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita;
- c) non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione se non ai soli tesserati Ortovita;
- d) l'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso;
- e) è vietato l'uso di contenitori per la raccolta delle acque. E' altresì vietata la realizzazione di cisterne interrato;
- f) l'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione – per il solo periodo invernale – di serre, con un'altezza dal suolo non superiore a m.2, e previa autorizzazione del direttivo;
- g) gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione;
- h) i rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica, ecc.);
- i) allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che Ortovita sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

2 - Il concessionario, inoltre, si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) mantenere l'orto e la siepe di pertinenza in stato decoroso;
- b) non consegnare le eventuali chiavi di accesso all'area o del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione di Ortovita;
- c) usare l'eventuale rimessaggio solo per gli attrezzi;
- d) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale che potrà essere custodita nell'eventuale rimessaggio. I danni dovuti all'uso improprio delle attrezzature comuni saranno addebitati al fruitore, esclusi quelli per usura ordinaria;
- e) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, ecc. A tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- f) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi;
- g) non modificare/eliminare le delimitazioni delle particelle;
- h) non danneggiare in alcun modo gli altri orti;

- i) non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione;
- l) l'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca dell'affidamento dell'orto;
- m) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- n) non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- o) non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- p) nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con Ortovita;
- q) contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 2;
- r) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie, se non condotti col guinzaglio. Un'apposita zona sarà riservata ai giochi e allo sgambamento dei cani;
- s) mantenere ordinata e sgombra da materiali di risulta la particella assegnata;
- t) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- u) non accendere fuochi;

Art. 9 – Divieti degli ortisti

Gli assegnatari devono osservare i seguenti divieti, pena l'esclusione dall'orto (v. art. 6):

- a) affittare o dare in uso a terzi la particella avuta in gestione (salvo quanto disposto dall'art.2);
- b) abbandonare i rifiuti dentro o intorno all'orto, o accatastare materiali di qualsiasi genere e natura che arrechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dalle particelle devono essere smaltiti dai relativi ortisti. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte da Ortovita (come disposto all'art.10);
- c) usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura/irrigazione del terreno o per dissetarsi (se potabile);
- d) recare disturbi al vicinato con schiamazzi o rumori eccessivi di qualsiasi natura o tramite l'accensione di fuochi;
- e) installare gruppi elettrogeni o bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- f) modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione;
- g) costruire capanni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici o steccati, tranne che nei casi regolati dal presente regolamento;
- h) piantare alberi di alto fusto;
- i) entrare nell'orto con mezzi motorizzati anche se ciclomotori condotti a mano, fatta esclusione per le biciclette a trazione elettrica a pedalata assistita, salvo previa autorizzazione del personale Ortovita;
- j) costruire serre rudimentali, con materiali di risulta e di superficie superiore a 18 metri quadri;
- k) ammassare letame all'interno dell'orto oltre all'uso strettamente necessario;
- l) usare anticrittogamici, fitofarmaci e concimi chimici all'interno dell'orto. E' altresì incentivato l'uso di modalità di coltivazione di tipo biologico, naturale o sinergico;
- m) bruciare stoppie e rifiuti;
- n) ingiuriare o minacciare il personale;
- o) avvalersi di manodopera retribuita.

Art. 10 – regole per il conferimento di scarti vegetali nelle compostiere

Possono essere compostati:

- a) rifiuti solidi di origine domestica (per esempio dopo barbecue o preparazione di cibi sul posto), ma non provenienti da fuori o dalle abitazioni degli ortisti;
- b) resti di frutta e ortaggi (esclusi i noccioli), pane e farinacei, filtri da tè e caffè, gusci di uova triturate, resti di lana, penne dei volatili, capelli;
- c) rifiuti organici dell'orto, fiori secchi, erbacce, rasatura del prato (una volta fatta essiccare), fogliame vario, materiali legnosi sminuzzati;
- d) in piccole quantità è possibile anche conferire: carta non stampata e cartone, escrementi di piccoli animali (gatti, galline, conigli ecc.), cenere di legna (non più di 2-3 Kg. per metro cubo);

E' invece fatto divieto di aggiungere al compost: avanzi di carne, riviste patinate, plastica, gomma, materiali sintetici, vetro e ceramica, ossa.

Art. 11 – Servizi agli ortisti

Su richiesta di un numero di ortisti pari alla metà più uno, Ortovita organizzerà corsi specifici su varie tecniche agronomiche per coloro che volessero approfondire la materia.

Art. 12– Controversie tra ortisti

Spetta al Presidente di Ortovita risolvere eventuali controversie insanabili tra ortisti.

Lettomanoppello, il / /

Le parti contraenti
Ortovita

REGOLAMENTO-CONTRATTO PARCO AREA VERDE

L'area verde è riservata esclusivamente agli associati Ortovita.

Chiunque accede al parco è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso delle persone, della fauna, della flora e delle strutture presenti.

Gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

-è vietato l'ingresso dei veicoli a motore, il parcheggio è consentito esclusivamente nelle aree appositamente predisposte. Deroche posso essere concesse dal direttivo in casi particolari;

-fermo il rispetto di persone e luoghi, i cani possono circolare solo se tenuti al guinzaglio o tenuti in libertà nell'area sgambamento. I proprietari devono provvedere alla raccolta di escrementi;

-è consentito cucinare e accendere fuochi solo ed esclusivamente nell'area pic-nic appositamente allestita.

Dopo l'uso spegnere accuratamente il fuoco nei bracieri;

-al fine di prevenire incendi nelle aree boschive, è vietato gettare a terra mozziconi di sigarette, sia accesi che spenti;

-gli utenti sono invitati a mantenere il parco pulito: tutti i rifiuti vanno gettati nei contenitori dedicati;

-la quiete del parco andrà rispettata evitando emissioni acustiche che possano arrecare disturbo. E' consentito l'ascolto della musica solo se a basso volume;

-è vietato eliminare, distruggere, danneggiare alberi e tappeti erbosi;

-il libero uso da parte dei bambini dei giardini, attrezzature e giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia;

-ogni abuso sarà punito a norma di legge.

REGOLAMENTO-CONTRATTO PARCO FLUVIALE

E' vietato:

-gettare sassi e/o oggetti vari nel fiume;

-ostruire o deviare il corso dell'acqua;

-alterare le acque con versamento di qualsiasi sostanza;

-lavare veicoli o parte di essi;

-l'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle strutture circostanti preposte.

REGOLAMENTO-CONTRATTO MOUNTAIN-BIKE

Al fine di godere al meglio dello straordinario territorio l'associazione Ortovita mette a disposizione diverse attività sportive. Tra queste è prevista la "mountain-biking".

-Il noleggio delle bike è riservato agli associati ed è possibile usufruirne ovunque, sempre nel rispetto della quiete e del corretto comportamento.

....

REGOLAMENTO-CONTRATTO TESSERA ASSOCIATIVA

1) ogni associato a Ortovita riceve una tessera fedeltà;
2) la tessera è strettamente personale, non è cedibile o trasmissibile a terzi;
3) la tessera associativa ha validità annuale ed è acquisibile previa sottoscrizione di apposita domanda e previo contributo associativo di euro 50,00. Alla scadenza dell'anno, se non sussistono impedimenti (vedi art. 3) verrà rinnovata automaticamente con versamento della quota associativa; 4) possono diventare soci tutti quelli che condividono le finalità e i principi ispiratori di Ortovita e ne accettano lo Statuto. All'iscrizione si richiede la compilazione di un modulo di adesione e il contributo di euro 50,00;

5) **il possesso della tessera associativa dà diritto a:**

- partecipare alle attività dell'associazione;
- usufruire del parco, delle aree verdi, dei percorsi, anche lungo il fiume Pescara, della zona con barbecue e per pic-nic, dell'area sgambamento cani;
- coltivazione degli orti, previo contributo pari a 1 euro al giorno;
- usufruire delle attrezzature e dei servizi dell'associazione Ortovita in ottemperanza agli specifici punti dei regolamenti e dello Statuto;
- prendere parte alle Assemblee dell'associazione Ortovita;
- i soci possono acquistare i prodotti ortofrutticoli che gli ortisti vorranno mettere a disposizione;
- tutti i soci hanno il diritto di informarsi circa le attività, gli eventi, i seminari e, in generale, tutte le attività di cui l'associazione si fa promotrice;
- i dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi, ad esclusione delle pubbliche autorità per gli scopi previsti dalla legge;
- il Consiglio direttivo può modificare il presente regolamento con delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.